

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## III COMMISSIONE

(Affari esteri e colonie)

RIUNIONE DEL 20 GIUGNO 1954

(29<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GALLETTO

### INDICE

#### Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

« Concessione di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti alla " Fondazione figli degli italiani all'estero " » (N. 1662) :

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 199, 200, 202
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	199, 201
LUSSU . . . . .	201

La riunione ha inizio alle ore 11,15.

Sono presenti i senatori: Anfossi, Bastianetto, Carboni, Carrara, Casadei, Galletto, Gerini, Lussu, Nitti, Pasquini, Pastore, Reale Eugenio, Sanna Randaccio, Schiavone, Scocimarro, Tomasi della Torretta e Canevari.

Interviene altresì l'onorevole Dominèdò, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

GERINI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Concessione di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti alla " Fondazione figli degli italiani all'estero " » (N. 1662).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti alla " Fondazione figli degli italiani all'estero " ».

Data l'assenza del relatore senatore Cerulli Irelli, se non vi sono osservazioni da parte degli onorevoli colleghi, fungerò io stesso da relatore per questo disegno di legge.

L'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, oggi presente, potrà chiarirci anzitutto alcuni dubbi su questo disegno di legge, sollevati nel corso della riunione precedente.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La volta scorsa sarebbe stato mio vivo desiderio intervenire alla riunione tenuta da questa Commissione, ma ho mancato al mio dovere per impedimenti di forza maggiore. Sono ora qui presente per rispondere alla obiezione preliminare che, se non vado errato, è stata fatta in relazione a questo disegno di legge. Mi pare che non si sia tanto esaminato il merito, la opportunità (che credo sia sicura o meglio sufficientemente sicura), e le modalità del mutuo che la Cassa depositi e prestiti dovrebbe concedere alla Fondazione figli degli italiani all'estero, quanto il fatto se la Cassa depositi e prestiti abbia normalmente competenza per erogare nei confronti degli enti autarchici territoriali (Province, Comuni, oggi Regioni) dei fondi che

eventualmente possano a questi enti occorrere. Ora, se mi è consentito, sempre in via preliminare, questa obiezione non è perentoria, perchè la norma, che è quella dell'articolo 68 del T. U. del 2 gennaio 1936, sul funzionamento della Cassa depositi e prestiti, testualmente stabilisce: « Possono essere concessi prestiti dalla Cassa ai Comuni, alle Provincie, ai loro Consorzi, ai Consorzi di bonifica, ecc. o ad altri enti previsti da apposite leggi ». Donde la necessità di apposita legge, come nel caso in esame, affinché questo ente, la « Fondazione figli degli italiani all'estero », possa fruire del mutuo. Posto questo, mi pare che dal punto di vista formale la situazione sia ineccepibile agli effetti della competenza della Cassa depositi e prestiti ad erogare mutui a questo ente, purchè ciò sia disposto da un provvedimento legislativo speciale. Solo così si spiega il precedente che vi è in questa materia, precedente specifico, cioè di un mutuo della Cassa depositi e prestiti, previsto da apposita legge, in favore dello stesso Ente di cui oggi si tratta.

Posto questo, credo che si possa scendere nel merito, e ricordare pertanto che già con precedente legge e precisamente con l'articolo 10 della legge 28 giugno 1939, n. 889, la Cassa depositi e prestiti fu autorizzata a concedere alla « Fondazione nazionale figli del Littorio », ora « Fondazione figli degli italiani all'estero », un mutuo di 25 milioni ammortizzabile in 35 anni. La relativa annualità di ammortamento è stata iscritta, a partire dall'esercizio finanziario 1938-39, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Similmente, con il disegno di legge in esame, predisposto d'intesa con il Ministero del tesoro, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 27 febbraio 1951, la Cassa depositi e prestiti viene autorizzata a concedere alla predetta Fondazione un nuovo mutuo di lire 83.675.000, estinguibile in 35 anni, con le stesse modalità stabilite per il precedente mutuo di lire 25 milioni, e cioè mediante l'iscrizione dell'annualità di ammortamento in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Con lo stesso disegno di legge, viene, inoltre, disposto che il ricavato del suindicato mutuo

è devoluto alla liquidazione di passività arretrate dell'Ente e all'estinzione anticipata del precedente mutuo di lire 25 milioni autorizzato con la legge 28 giugno 1939, n. 889. Peraltro, l'accensione del nuovo mutuo non comporta per l'Erario un onere superiore alla somma attualmente stanziata nel bilancio del Ministero degli affari esteri, poichè l'annualità di ammortamento di lire 5.636.615,85 è coperta dall'annualità di lire 1.636.618,10, stanziata nel capitolo 96 del bilancio del Ministero degli affari esteri, destinata all'ammortamento del mutuo di lire 25 milioni, e dal contributo annuale dello Stato alla Fondazione F.I.E. di lire 4 milioni, stanziato nel capitolo 86 del predetto bilancio.

Pertanto, sommando le due somme di lire 1.636.618,10 e di lire 4.000.000, si supera lievemente l'annualità di ammortamento prevista in lire 5.636.615,85.

Questo dal punto di vista finanziario. Proprio in considerazione di ciò la Commissione finanze e tesoro ha espresso, a quanto mi si riferisce, il suo parere favorevole al disegno di legge in esame, proponendo solo alcune modificazioni di carattere formale, che io non ho alcuna difficoltà ad accettare.

**PRESIDENTE.** Do lettura agli onorevoli colleghi del parere trasmesso dalla 5ª Commissione permanente su questo disegno di legge: « La Commissione finanze e tesoro rileva che la decorrenza dell'inizio dell'ammortamento del mutuo di lire 83.675.000 dovrebbe fissarsi al 1º giugno 1951. Di conseguenza il provvedimento dovrebbe essere approvato con la soppressione del 1º comma dell'articolo 2, dell'articolo 4 e dell'allegato e sostituendo nell'articolo 1, secondo comma, alla data " 1º gennaio 1950 " l'altra " 1º giugno 1951 " ».

Semplificate quindi sostanzialmente quelle che sono le formalità finanziarie, mi pare che questo disegno di legge possa trovarci concordi, perchè per quanto attiene alla parte formalistico-giuridica, questa è superata da quanto ha riferito l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, data l'esistenza di un apposito disegno di legge che ha consentito in altra occasione alla Cassa depositi e prestiti la concessione di un mutuo analogo a quello oggi richiesto. Per quanto attiene alla impostazione di carattere finanziario, è

chiaro che questo secondo mutuo di 83 milioni assorbe il primo; la restituzione è garantita da un contributo annuale dello Stato integrato da un altro contributo.

Sullo scopo della « Fondazione figli degli italiani all'estero », mi pare che possiamo essere tutti concordi, perchè essa ha sempre sviluppato una attività di buona e sana italianità, venendo incontro ai figli dei nostri connazionali disseminati in tutto il mondo.

In conclusione, sono d'avviso che il disegno di legge in esame meriti l'approvazione della Commissione.

LUSSU. Io vorrei, prima di entrare nel merito del disegno di legge in esame, profittare della presenza del nostro Sottosegretario agli esteri, onorevole Dominedò, per esprimere il rincrescimento che molti tra di noi, ed io in modo particolare, abbiamo provato per quel suo — io mi permetto definirlo così — infelicissimo articolo, pubblicato nei giorni scorsi, in cui è sostenuta — con estrema franchezza — una tesi nettamente antidemocratica, postulandosi praticamente non l'abolizione della democrazia, ma una specie di dittatura costituzionale legale. Io credo che, al fine dei buoni rapporti internazionali con tutti i Paesi, con i quali noi dobbiamo mantenere una convivenza quotidiana, compresi quelli che, sia pure con una diversa linea di politica estera, credono nei principi democratici, ritengo — dicevo — un autentico errore che il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, per la funzione che riveste, scriva di quelle cose che ha scritto. Indubbiamente pregiudica la dignità della democrazia in cui noi viviamo, anche perchè la gran parte di noi si rifiuta di considerare finita la democrazia italiana, finita la Repubblica e una gran parte di noi crede ancora possibile una sana lotta politica, nel quadro costituzionale, col rispetto della Costituzione da parte di tutti, Governo ed Opposizione.

Premesso questo, il disegno di legge che discutiamo evidentemente non può che trovarci consenzienti.

Si tratta di aiutare una Fondazione che interessa i figli dei nostri concittadini all'estero; però, come risulta chiaro dal testo del disegno di legge, quello che si chiede serve in gran parte e liquidare passività arretrate.

Ora nessuno di noi vorrebbe che i sacrifici che lo Stato affronta vadano a vantaggio di soluzioni amministrative non chiare. In altre parole, per essere molto sinceri, per conto mio non vorrei che questa liquidazione di passività fosse una pura e semplice liquidazione di passività arretrate non giustificate e dipendenti da una pessima amministrazione, perchè non bisogna pagare gli errori commessi dagli altri. È fuor di dubbio, infatti, la buona disposizione di ciascuno di noi perchè i figli dei nostri concittadini all'estero abbiano una assistenza particolare; occorre tuttavia controllare la sana amministrazione di questa Fondazione.

Io non ho avuto tempo di esaminare lo Statuto della Fondazione figli degli italiani all'estero: il mio dubbio è che possano trarre vantaggio dei sacrifici che lo Stato impone ai contribuenti coloro che non hanno bisogno di una assistenza. Ora io chiedo all'onorevole Sottosegretario di Stato: questa Fondazione è rispondente alla esigenza di aiutare l'emigrazione di lavoro, di assistere cioè i nostri concittadini più bisognosi? Desidererei sapere inoltre se la Confederazione generale italiana del lavoro è rappresentata nel Consiglio di amministrazione della Fondazione. Se non lo fosse, il Ministro dovrebbe includerla, affinché l'amministrazione di questa Fondazione possa subire un controllo soprattutto da parte delle organizzazioni sindacali; giacchè come ho detto, la finalità di questa Fondazione dovrebbe essere precisamente quella di venire incontro ai figli dei lavoratori italiani emigrati.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Se la Commissione mi permette, non vorrei scendere nel merito del rilievo preliminare dell'onorevole Lussu — rilievo in ogni modo fatto con il riguardo e con la schiettezza che gli sono propri — giacchè non è questa la sede opportuna.

Una parola, tuttavia, debbo pur dirla circa il « metodo » che l'onorevole Lussu ha voluto cortesemente e rispettosamente censurare, in quanto quell'articolo, cui egli si è riferito, era opera del Sottosegretario per gli affari esteri in carica. La risposta che io debbo all'onorevole Lussu è questa: chiunque abbia la amabilità di rileggere l'articolo...

LUSSU. Io l'ho letto benissimo!

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. . . vedrà in maniera sicura che in esso non entra in gioco, sotto aspetto alcuno, il possibile tenore dei buoni rapporti internazionali con Potenze determinate. V'è stata da parte mia una cura assoluta, credo scrupolosa, nel far sì che il contenuto dell'articolo, destinato al tema « democrazia e comunismo », si riferisse esclusivamente alla valutazione del fatto comunismo operante all'interno della Nazione

Ed è una riprova di ciò la correttezza dei rapporti che noi abbiamo avuto ed abbiamo con l'ambasciatore Kostilev. Sotto il profilo sopra accennato non credo che si possa sottrarre ad un parlamentare il diritto ed il dovere di una certa valutazione, affinché egli possa dire, dal proprio punto di vista, quel che pensa. Ad ogni modo tengo a rilevare come questo mio articolo abbia suscitato sì dei dissensi, come quello dell'onorevole Lussu, ma anche dei consensi. Ritengo quindi che legittimamente si possa impostare il problema della necessità che ogni movimento politico, ogni atteggiamento, ogni determinata presa di posizione nel campo sociale, politico e sindacale, operi nel quadro della Costituzione. Questo era lo spirito dell'articolo: piegare cioè, in un certo senso, le forze che sprigiona il corpo sociale alla legge suprema della Carta costituzionale, che, come ha detto l'onorevole Lussu, è legge per tutti, Governo e forze componenti dell'aggregato sociale. Stare nella legge; questa è la sostanza del mio articolo.

In merito al disegno di legge, posso dare qualche ulteriore ragguaglio dichiarando che condivido l'apprezzamento fatto sulla necessità del massimo rigore amministrativo, onde non si debba trattare semplicemente di sanare passività appartenenti al passato, ma porre le basi di una amministrazione sana per l'avvenire. A questo proposito posso dichiarare che tale è stato il rigore per il risanamento amministrativo di questa Fondazione — che è stata mutata anche nella sua impostazione ideologica affinché non rispecchi più una determinata politica meramente e accentuatamente nazionalistica, ma rappresenti una soluzione sociale nei confronti dei figli dei nostri emigranti —; tanto, dicevo, è stata forte questa

necessità di risanamento amministrativo che purtroppo si sono dovuti compiere anche degli atti drastici di riduzione del personale, da 60 unità lavoratrici a 34; cosa veramente dolorosa che ci ha imposto poi di fare delle operazioni di risulta per cercare di sistemare il maggior numero possibile di ex funzionari della Fondazione in enti collaterali, in possibili direzioni di assorbimento, altrimenti essi sarebbero stati condannati a restare sul lastrico. In conclusione è stata attuata l'esigenza assoluta di risanamento in campo amministrativo e l'adeguamento dell'attività e delle finalità dell'Ente all'attuale clima storico dell'Italia. Posto questo, debbo dichiarare che la revisione dello Statuto della Fondazione è in corso, precisamente al fine di trasfondere nella lettera e nelle forme dello Statuto la nuova impostazione ideale che presiede oggi all'attività della Fondazione; attività che per forza di cose è stata ridotta all'essenziale.

Quanto all'altro interrogativo posto dall'onorevole Lussu, a me pare che non ci sia attualmente rappresentanza diretta di determinate organizzazioni sindacali, nel Consiglio d'amministrazione, ma che sia prevista la rappresentanza di lavoratori designati da associazioni e nominati dal Ministero, il quale procede alla composizione del Consiglio di amministrazione. Comunque, su questo faccio riserva d'esame per rispondere successivamente nella debita sede.

PRESIDENTE. Mi pare che la risposta data dall'onorevole Sottosegretario in merito alle domande poste dall'onorevole Lussu sia esauriente. Tengo ad aggiungere che nel Consiglio di amministrazione di questa Fondazione è rappresentato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dato che la Fondazione stessa deve servire essenzialmente ai lavoratori che si recano all'estero.

Pertanto, se non vi sono osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale sopra questo disegno di legge. Passiamo ora alla lettura e alla votazione degli articoli:

#### Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo sino alla concorrenza di lire 83.675.00 alla Fondazione Figli degli Italiani all'Estero per la liquidazione di pas-

sività arretrate e per l'estinzione anticipata del mutuo di lire 25.000.000 concesso alla Fondazione predetta in virtù della legge 28 giugno 1939, n. 889.

Detto mutuo sarà ammortizzabile a decorrere dal 1° gennaio 1950, in 35 anni, e le relative annualità comprensive delle quote di ammortamento e degli interessi al saggio vigente al momento della concessione saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e versate direttamente alla Cassa depositi e prestiti.

A questo articolo la Commissione finanze e tesoro propone, al secondo comma, di sostituire alle parole « 1° gennaio 1950 » le altre « 1° giugno 1951 ». Dichiaro di far mia questa proposta di emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo pertanto in votazione l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 2.

All'onere di lire 2 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1950-51 si farà fronte mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del Capitolo 86 dello Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio medesimo.

Al servizio del prestito di cui all'articolo 1 verranno destinati, ad iniziare dall'esercizio 1951-52, gli stanziamenti iscritti ai capitoli corrispondenti a quelli n. 86 e n. 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1950-51.

A questo articolo la Commissione finanze e tesoro, propone la soppressione del 1° comma. Dichiaro di far mio anche questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo pertanto in votazione l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1951 verrà iscritta nel predetto stato di previsione ad estinzione del mutuo di cui al precedente articolo 1 la somma di lire 5.636.615,85.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la Commissione finanze e tesoro propone la soppressione di questo articolo 4 in quanto esso risulterebbe una ripetizione dell'articolo 2 da noi approvato.

Dichiaro di far mio questo emendamento soppressivo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Questo articolo, con la soppressione approvata dell'articolo 4 del testo governativo, diviene articolo 4 del testo definitivo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'allegato al disegno di legge è del seguente tenore:

#### TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO AFFARI ESTERI PER L'ESERCIZIO 1949-1950.

##### a) In diminuzione:

Capitolo n. 86. - Contributo dello Stato alla Fondazione Figli degli Italiani all'Estero. . . . .	L. 2.000.000
<b>Totale della diminuzione . . . . .</b>	<b>L. 2.000.000</b>
	=====

III COMMISSIONE (Affari esteri e colonie)

29ª RIUNIONE (20 giugno 1951)

b) *In aumento:*

Capitolo m. 90 (*Modificata la denominazione*). — Somma da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo di lire 83.675.000, concesso alla Fondazione dei Figli degli Italiani all'Estero per la liquidazione di passività arretrate . . . . . L. 2.000.000

Totale degli aumenti L. 2.000.000  
=====

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere di soppressione di questo allegato, in quanto le variazioni allo stato di previsione di cui trattasi debbono essere disposte con decreto ministeriale.

Dichiaro di far mia questa proposta di emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (*È approvata*).

Pongo pertanto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi. (*È approvato*).

La riunione termina alle ore 11,45.